

avere incidenze significative su di esso, debba essere oggetto di un'opportuna valutazione della sua possibile incidenza sul sito stesso?

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale dello stato (Boletín Oficial del Estado — BOE) del 23 gennaio 2002.

⁽²⁾ Dichiarata Riserva della biosfera il 7 ottobre 1993 in virtù del programma MAB dell'Unesco, con una superficie terrestre pari a 847 km² e una superficie marina di 387 km².

⁽³⁾ A Lanzarote: zone di protezione speciale per gli uccelli (ZPS) degli isolotti di Lanzarote e di Risco de Famara; area importante per gli uccelli (IBA) di Llanos de La Corona-las Honduras; siti di importanza comunitaria (SIC) dell'arcipelago Chinijo (ES010045), degli isolotti (ES010044), Sebadales de la Graciosa (ES7010020), La Corona (ES010047), Los Jameos (ES010054), Sebadales de Gauasimeta (ES7010021) e Cagafrecho (ES7011002). A Fuerteventura: ZPS dell'Isola de Lobos, Jable de Corralejo, massiccio di Pozo Negro-Vigán, spiaggia di Sotavento e penisola di Jandía; siti di importanza comunitaria (SIC) dell'Isolote de Lobos (ES010031), Corralejo (ES010032), Sebadales de Corralejo (ES010022), Pozo Negro (ES0000096) e della spiaggia di Sotavento nella penisola di Jandía (ES010035).

⁽⁴⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(28 marzo 2003)

In primo luogo, gli onorevoli parlamentari interrogano la Commissione sull'eventuale inadeguata applicazione della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE ⁽²⁾, da parte delle autorità spagnole in relazione alla concessione del permesso di eseguire prospezioni petrolifere nelle acque dell'oceano Atlantico, al largo delle coste delle isole di Lanzarote e Fuerteventura. Occorre osservare innanzitutto che la direttiva citata si applica ai progetti indicati agli allegati I e II, tra cui non figurano le prospezioni petrolifere. Di conseguenza, la direttiva in oggetto non sembra applicabile a questo caso specifico.

Quanto all'applicazione della direttiva 92/43/CEE ⁽³⁾ nel caso in oggetto, la Commissione, quale custode dei trattati, si rivolgerà quanto prima alle autorità spagnole per accertarsi del rispetto degli obblighi imposti da questa direttiva in merito alla protezione degli habitat e delle specie.

⁽¹⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ Direttiva 92/43/EE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 268 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0455/03 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Allergie alimentari e ingredienti utilizzati nei ristoranti

Con riferimento alla mia precedente interrogazione E-2809/2 ⁽¹⁾ e alla risposta fornita dal Commissario Byrne il 12 novembre 2002, chiedo alla Commissione di indicare chi sia il consumatore finale dei prodotti alimentari se non si ritiene che sia il cliente del ristorante, ovvero colui che consuma il pasto.

È in grado la Commissione di confermare le dimensioni minime della stampa sulle confezioni dei prodotti alimentari relativamente all'etichettatura degli ingredienti?

⁽¹⁾ GU C 52 E del 6.3.2003, pag. 218.

Risposta dell'on. Byrne a nome della Commissione

(18 marzo 2003)

Integrando la sua risposta all'interrogazione scritta E-2809/02 dell'onorevole parlamentare, la Commissione precisa che la direttiva 2000/13/CE⁽¹⁾ stabilisce l'elenco delle citazioni che devono figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere forniti al consumatore finale, ai ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe.

Gli obblighi di etichettatura s'impongono quindi ai prodotti acquistati dai ristoranti per preparare i piatti ma non ai piatti propriamente detti, serviti in questi ristoranti.

La direttiva precitata non fissa alcuna dimensione minima per i caratteri utilizzati nell'etichettatura dei prodotti alimentari ma prevede nel suo articolo 13 che le citazioni dell'etichettatura debbano essere scritte in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000.

(2003/C 268 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0458/03

di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Attività e cooperazione nel settore dei combustibili alternativi in seno alla Commissione

Sembra che diversi servizi della Commissione operino nel settore dei combustibili alternativi che è, senza alcun dubbio, di grande importanza per lo sviluppo futuro. Sembra che via siano, tra l'altro, un gruppo di lavoro di alto livello sull'idrogeno in seno alla DG Ricerca, diversi gruppi di lavoro sui combustibili alternativi in seno alla DG Trasporti; sembra che anche in seno alla DG Ambiente ci si occupi di argomenti connessi.

1. Quali attività vengono svolte in seno ai diversi servizi della Commissione nel settore dei combustibili alternativi?
2. Le diverse attività vengono coordinate e, in caso affermativo, in quale modo?
3. Su quale orientamento strategico si basano le diverse attività?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(14 aprile 2003)

I carburanti alternativi fanno parte di una politica della Commissione di più ampio respiro finalizzata alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'efficienza energetica e i carburanti alternativi sono considerati i due temi più rilevanti. La Commissione ha illustrato la propria posizione sui carburanti alternativi per il trasporto su strada in una comunicazione⁽¹⁾, con l'obiettivo di raggiungere una quota di mercato pari al 20 % entro il 2020, come indicato nel Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico⁽²⁾ e dal Libro bianco sulla politica comune dei trasporti⁽³⁾. Le proposte relative alla promozione dei biocarburanti⁽⁴⁾ seguono attualmente l'iter interistituzionale.

Le attività sui carburanti alternativi sono ben coordinate all'interno della Commissione. I servizi impegnati in tali attività sono le DG Energia e Trasporti, Ricerca, Ambiente, Imprese, Fiscalità e Unione doganale. Tutte le iniziative promosse dai vari servizi sono soggette a consultazioni interservizi.